

**PIANO TRIENNALE TRASPARENZA - ALLEGATO 2**

**SANZIONI**

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

TIPOLOGIA SANZIONI	Sanzioni a carico di soggetti	Sanzioni disciplinari
		Sanzioni per responsabilità dirigenziale
		Sanzioni derivanti da responsabilità amministrativa
		Sanzioni amministrative
	Sanzioni di pubblicazione	
	Sanzioni a carico di enti o organismi	Sanzioni consistenti in mancato trasferimento di risorse

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO	SANZIONI PREVISTE
<b>Art. 15</b> <b>“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza”</b>  Responsabilità a carico di dirigenti o funzionari	
Omessa pubblicazione dei dati di cui all’art. 15, comma 2: - estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a., con indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato; incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato.	In caso di pagamento del corrispettivo: - responsabilità disciplinare - applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta
<b>Art. 22</b> <b>“Sanzioni a carico degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipazioni in società di diritto privato”</b>  Sanzioni a carico degli enti pubblici o privati vigilati da p.a.	
Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della p.a. vigilante dei dati relativi a: - ragione sociale; - misura della partecipazione della p.a., durata dell’impegno e onere gravante sul bilancio della p.a. - numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi; - risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi; - incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico	Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante
Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici o privati vigilati relativamente a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 per: - componenti degli organi di indirizzo - soggetti titolari di incarico	Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO	SANZIONI PREVISTE
<p><b>Art. 46</b>  <b>“Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni”</b></p> <p>Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari <sup>1</sup></p>	
<p>Inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa</p> <p>2 Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all’entrata in vigore del decreto (art. 49, comma 3).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale</li> <li>- Eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine della p.a.</li> <li>- Valutazione ai fini della corresponsione: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) della retribuzione accessoria di risultato;</li> <li>b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile</li> </ul> </li> </ul>
<p>Mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale</li> <li>- Eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine della p.a.</li> <li>- Valutazione ai fini della corresponsione: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) della retribuzione accessoria di risultato;</li> <li>b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile</li> </ul> </li> </ul>

---

<sup>1</sup> Il responsabile non è sanzionabile se prova che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO	SANZIONI PREVISTE
<b>Art. 47</b> <b>“Sanzioni per casi specifici”</b> Responsabilità a carico degli organi di indirizzo politico <sup>2</sup>	
Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all’art. 14 riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico, con riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico;</li> <li>- titolarità di imprese</li> <li>- partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge e parenti entro il secondo grado di parentela</li> <li>- compensi cui dà diritto la carica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione</li> <li>- Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito <i>internet</i> dell’amministrazione o degli organismi interessati</li> </ul>
<b>Art. 47</b> <b>“Sanzioni per casi specifici”</b> Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari <sup>3</sup>	
Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, comma 2, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società con riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ragione sociale;</li> <li>- misura della partecipazione della p.a., durata dell’impegno e onere complessivo gravante sul bilancio della p.a.</li> <li>- numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi;</li> <li>- risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;</li> <li>- incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico complessivo</li> </ul>	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione
<b>Art. 47</b> <b>“Sanzioni per casi specifici”<sup>4</sup></b> Sanzioni a carico degli amministratori di società	
Mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e alle indennità di risultato percepite.	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico degli amministratori societari

<sup>2</sup> Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all’entrata in vigore del decreto ( art. 49, comma 3).

<sup>3</sup> Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all’entrata in vigore del decreto ( art. 49, comma 3).

<sup>4</sup> Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all’entrata in vigore del decreto ( art. 49, comma 3).